

F.S.I. -

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI

SINDACATO AUTONOMO SANITA'

SEGRETERIA REGIONALE VALLO DELLA LUCANIA

Tel:3334614880 – teresaesposito1949@libero.it

ADASS INFORMATICA

FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO APRILE 2012 – n.°4

Vallo della Lucania, Aprile 2012

Alle colleghe ed ai colleghi,

continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di **Aprile 2012 "ADASSanità' INFORMA"**, periodico della nostra Organizzazione Sindacale (F.S.I./Adassanità) maggiormente rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In particolare, sottolineiamo, **le novità previste dalla riforma sul lavoro di Elsa Foriero, la documentazione necessaria da preparare da parte dei lavoratori per la compilazione nel mese di maggio 2012 del modello fiscale 730/2012, i vantaggi che presenta l'utilizzazione del modello 730.**

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei principali istituti contrattuali e giuridici.

La casella di posta elettronica utilizzabile è :

adass.nazionale@libero.it – teresaesposito1949@libero.it

Tra i vari servizi offerti a titolo gratuito dal nostro Ufficio legale.

Inoltre, i nostri iscritti potranno usufruire gratuitamente del **Servizio di Assistenza Fiscale (730, UNICO, ICI, ISEE).**

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Ringraziando del Vostro contributo, **un arrivederci a maggio 2012**, ed invio un cordiale saluto.

**Il Coordinatore Regionale
Maria Teresa Esposito**

INPDAP

TRATTENUTA NON DOVUTA !

TFR

Trattamento di Fine Rapporto

illegittimo il contributo del 2% in busta paga

Sentenza del Tar Calabria censura la prassi Inpdap

Illegittima la trattenuta stipendiale operata ai dipendenti pubblici (2%) e versata all'Inpdap per il tfr, il trattamento di fine rapporto. È illegittima perché non prevista dall'articolo 2120 del codice civile, il quale non dispone alcuna compartecipazione contributiva dei lavoratori con i datori di lavoro per il diritto al tfr. Lo stabilisce la sentenza del Tar Calabria, che condanna le pubbliche Amministrazioni allo stop immediato del prelievo in busta paga nonché alla restituzione di quanto trattenuto a partire dal 1° gennaio 2011.

Per saperne di più e per la compilazione della diffida all'ente rivolgeti alla nostra struttura provinciale e territoriale.

Le novità previste dalla riforma del lavoro



Elsa Fornero

Stretta sulla flessibilità in entrata nel mercato del lavoro con una vera e propria stangata sui contributi dei collaboratori e via libera sulla flessibilità in uscita con la revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e la previsione del solo indennizzo in caso di licenziamenti per motivi economici ritenuti dal giudice ingiustificati: sono solo alcune delle misure contenute nella riforma del mercato del lavoro approvata ieri dal Consiglio dei ministri. Dieci capitoli e 26 pagine approvati dopo una riunione fiume del Consiglio dei ministri, ecco le misure:

CONTRATTI

Si punta sull'apprendistato e sul suo valore formativo. Si collega l'assunzione di nuovi apprendisti alla stabilizzazione avvenuta in precedenza (50% nell'ultimo triennio), si prevede una durata minima di sei mesi per il contratto e si alza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati (da 1 a 1 a 3 a 2). Il contratto a tempo determinato è perseguito fissando un intervallo di 60 giorni tra un contratto e l'altro (contro i 10 attuali) per un contratto inferiore a 6 mesi e di 90 giorni per una durata superiore (adesso 20).

STRETTA PARTITE IVA

Stretta sulle partite Iva e sulle associazioni in partecipazione permesse solo in caso di associazione tra familiari entro il primo grado (genitori o figli) e il coniuge.

STANGATA CO.CO.PRO

Ci sarà una definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive in modo da enfatizzare la componente professionale. È vietato l'inserimento di clausole che consentono il recesso prima della fine del progetto. In caso di mancanza di un progetto specifico il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si prevede per i collaboratori un aumento dell'aliquota contributiva di un punto l'anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% prevista per il lavoro dipendente (fino al 24% per chi è iscritto a gestione separata e ad altre gestioni o pensionati).

ART. 18

Ci saranno tre regimi sanzionatori per il licenziamento individuale illegittimo: la reintegrazione nel posto di lavoro sarà disposta dal giudice solo nel caso di licenziamento discriminatorio e in alcuni casi di infondatezza del licenziamento disciplinare. Nel caso di licenziamento per motivi economici ritenuto illegittimo dal giudice il datore di lavoro potrà essere condannato solo al pagamento di un'indennità. L'indennizzo che dovesse essere deciso a fronte di un licenziamento illegittimo per motivi disciplinari o per motivi economici potrà variare tra le 15 e le 27 mensilità. Sarà sempre obbligatorio indicare i motivi del licenziamento. Se il licenziamento economico è strumentale e il lavoratore riesce a provare che è invece di natura disciplinare o discriminatoria il giudice applica le relative tutele. È prevista l'introduzione di un rito procedurale veloce per le controversie in materia di licenziamento.

(continua alla pagina seguente)

ASPI

la nuova assicurazione sociale per l'impiego e' destinata a sostituire a regime, nel 2017, l'indennita' di mobilita' e le varie indennita' di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti purché possano contare su 2 anni di anzianita' assicurativa e 52 settimane di lavoro nell'ultimo biennio. Sara' pari al 75% della retribuzione fino a 1.150 euro e al 25% oltre questa soglia per un tetto massimo di 1.119 euro lordi al mese. E' prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli 8 mesi attuali (12 per gli over 50) ai 12 dell'Aspi (18 per gli over 55). La contribuzione e' estesa a tutti i lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'indennita'. L'aliquota e' pari a quella attuale per i lavoratori a tempo indeterminato (1,31%) ma sara' gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine (da restituire in caso di stabilizzazione del contratto). Andra' a regime nel 2013.

CONTRIBUTO LICENZIAMENTO

Il datore di lavoro all'atto del licenziamento dovra' versare all'Inps mezza mensilita' ogni 12 mensilita' di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni (in vigore dal 2013). - CIGS: La necessita' di eliminare a decorrere dal 2014 i casi in cui la cassa integrazione straordinaria copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro porta all'eliminazione della causale per cessazione di attivita'. La Cigs viene estesa a regime per le imprese del commercio tra i 50 e i 200 dipendenti, le agenzie di viaggio sopra i 50 e le imprese di vigilanza sopra i 15.

FONDO SOLIDARIETA' PER SETTORI NON COPERTI DA CASSA INTEGRAZIONE

per le aziende non coperte dalla cig straordinaria arriva un fondo di solidarieta'. La contribuzione dovra' essere a carico del datore di lavoro (2/3) e del lavoratore (1/3) e ci sara' l'obbligo di bilancio in pareggio.

TUTELA LAVORATORI ANZIANI

Sono possibili accordi per esodi di lavoratori anziani (che raggiungano la pensione nei quattro anni successivi al licenziamento) e la loro tutela con un'indennita' in attesa dell'accesso alla pensione "con costi a carico dei datori di lavoro".

EQUITA' DI GENERE

Norme di contrasto alle dimissioni in bianco e il rafforzamento fino a tre anni di eta' del bambino del regime di convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri (al momento e' un anno).

PAPA' OBBLIGATORIO

Viene introdotto il congedo di paternita' obbligatorio (tre giorni) e si approva il regolamento che disciplina le quote rosa nelle societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni.

VOUCHER BABY SITTER

Arrivano i voucher per le baby sitter. Le neo mamme avranno diritto di chiedere la corresponsione di questi "buoni" dalla fine della maternita' obbligatoria e per gli 11 mesi successivi. Li dara' l'Inps.

LA VIGNETTA DEL MESE



Vi portiamo a conoscenza:

Oggetto: Il ministro Patroni Griffi conferma e anticipa gli approfondimenti annunciati da Fornero. L'articolo 18 si applica agli statali. Licenziamenti? Ragioni finanziarie invece che economiche.

L'articolo 18 si applica anche al lavoro pubblico. Lo ha confermato il ministro della funzione pubblica Patroni Griffi, con una lettera aperta pubblicata ieri sui giornali. Confermando quanto ItaliaOggi ha avuto modo di chiarire più volte (si vedano i numeri del 17 febbraio e del 23.03.2012).

L'intervento sulla stampa di Palazzo Vidoni sembra inizialmente tendere verso la soluzione opposta. Il ministro si meraviglia del dibattito sorto in merito all'applicabilità o meno dell'articolo 18 ai pubblici dipendenti, considerandolo «fuorviante».

Ma la lettera aperta, che sostanzialmente anticipa gli «*approfondimenti*» annunciati in tema dal ministro Fornero, non poteva che riportare la realtà dei fatti, che è quella discendente direttamente dalla legge. Il ministro Patroni Griffi, infatti, con riferimento ai dipendenti poco capaci ha affermato che «*i licenziamenti discriminatori hanno una disciplina identica nel settore pubblico e nel settore privato. I licenziamenti disciplinari nel settore pubblico hanno poi una disciplina molto dettagliata proprio per evitare che possano essere utilizzati per finalità diverse*»; a conferma dell'inevitabile simmetria della disciplina dei licenziamenti.

Quanto, invece, alle «*ragioni economiche*», Patroni Griffi prova a fare dei distinguo: «*Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o economico non può trovare applicazione nel pubblico in quanto in questi casi c'è una disciplina ad hoc che riguarda i casi in cui le pubbliche amministrazioni abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria*».

Si tratta solo di una sottigliezza tecnica. Il ministro afferma che nella p.a. non opera il motivo economico, ma poche parole dopo non può che ammettere la sussistenza del licenziamento per ragioni finanziarie, previsto espressamente dall'articolo 33 del dlgs 165/2001. Ci si deve riferire alle ragioni «*finanziarie*», invece che a quelle «*economiche*», per una ragione estremamente semplice: le amministrazioni pubbliche hanno una contabilità appunto solo finanziaria, posta, cioè, a misurare solo i volumi di entrata e spesa del denaro, senza riferirsi a grandezze economiche (costi, ammortamenti, scorte ecc.), utilizzate solo a corredo dei bilanci, impostati sulla parità finanziaria.

È evidente che un'amministrazione pubblica non può ritrovarsi in ambascce economiche per carenza di fatturato o ritardi nell'acquisizione dei pagamenti dei clienti o per crisi della domanda rispetto ai beni e servizi che produce. Per questo, correttamente, il citato articolo 33 del dlgs 165/2001 considera possibile il licenziamento anche individuale per giustificato motivo oggettivo dettato dalla «*situazione finanziaria*». Per esemplificare, un ente locale in dissesto o che non abbia rispettato il patto di stabilità, alla luce di tale norma non solo può, ma deve verificare la possibilità di alleggerire la spesa del personale collocando i propri dipendenti in esubero e in disponibilità, cioè sospendendo ogni prestazione lavorativa per 24 mesi, riducendo il trattamento economico all'80% di quello fondamentale e giungendo al licenziamento se nel frattempo il dipendente non sia stato trasferito presso qualche altra amministrazione.

Paradossalmente, davanti al giudice del lavoro un licenziamento per la «*situazione finanziaria*» di un ente pubblico può trovare, ai sensi della riforma paventata dell'articolo 18, tutela di molto inferiore a quella dovuta alle ragioni economiche di un ente privato. Infatti, la «*situazione finanziaria*» negativa di un'amministrazione pubblica non può che essere sorretta da atti pubblici, asseverati dagli organi di controllo amministrativo e contabile, tale che sostanzialmente risulterebbe impossibile in sede giurisdizionale accertare la simulazione di ragioni discriminatorie o disciplinari.

Per queste ragioni, anche se ancora l'articolo 18 non è stato riformato, nei confronti dei dipendenti pubblici opera già a partire dall'entrata in vigore della legge 183/2011 una disciplina di maggior rigore rispetto al lavoro privato, qualora intervengano licenziamenti per ragioni finanziarie (articolo ItaliaOggi del 28.03.2012).

I CAF USAE è il Centro Assistenza Fiscale della F.S.I. che vi informa che è a disposizione di tutti i lavoratori iscritti per l'assistenza fiscale e la compilazione dei relativi modelli.

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati.

Utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi:

è semplice da compilare e non richiede l'esecuzione di calcoli

il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all'Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l'ente pensionistico o l'intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro)

il rimborso dell'imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre)

se dall'elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute

direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

redditi di lavoro dipendente

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)

redditi dei terreni e dei fabbricati

redditi di capitale

redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell'ingegno)

alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero)

alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

Documentazione necessaria, per la compilazione del modello 730,obbligatoriamente in copia:

The image shows a portion of the Modello 730/2012 tax form. The top section is titled 'CONTRIBUENTE' and includes fields for personal data, residence, and contact information. Below this is the 'FAMILIARI A CARICO' section, which lists family members and their tax status. The bottom section is 'QUADRO A REDDITI DEI TERRENI', which is a table for reporting income from land. The table has columns for 'AL. REDDITO CATASTALE', 'TIPOLO', 'REDDITO AGRIANO', 'POSSESSO', 'CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO', 'CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI', and 'ATTIVAZIONE (Y)'. The rows are labeled A1 through A8.

- Modello CUD 2012, redditi 2011
- Codice fiscale dei componenti il nucleo familiare
- Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (modello 730/2011 o UNICO 2011).
- Documento di riconoscimento
- Modello CUD rilasciato dall'INPS per l'indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa Integrazione Guadagni.
- Rogito notarile di eventuali compravendite immobiliari avvenute nel 2011: visura catastale degli immobili che hanno ottenuto una nuova rendita catastale
- Contratti di affitto per gli immobili concessi in locazione.
- Documentazione idonea a dimostrare eventuali redditi occasionali, proventi lordi dell'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e redditi diversi dichiarabili con il modello 730/2011
- Deleghe di acconti di imposta versati autonomamente nel 2011 deleghe di pagam. mod. F24).
- Visite mediche specialistiche, analisi: fattura rilasciata dal centro.
- Spese dentali: fattura rilasciata dal medico
- Occhiali da vista, lenti a contatto: fattura o scontrino e descrizione del bene dell'ottico oppure fattura o scontrino del negozio accompagnato dalla prescrizione medica.
- Apparecchi acustici: fattura o scontrino del negozio accompagnato dalla prescrizione medica.
- Acquisto o affitto di attrezzature medico-sanitarie:fattura o scontrino della sanitaria o della

- farmacia.
- Retta della casa di riposo: fattura rilasciata dalla casa di riposo
 - Riabilitazione, ginnastica, massaggi: fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione medica.
 - Cure termali: ricevuta del ticket se rese nell'ambito del SSN
 - Medicinali: scontrini della farmacia accompagnati da ricetta medica oppure da autocertificazione che attesti che gli scontrini stessi sono relativi all'acquisto di farmaci da banco necessari per il soggetto o per i suoi familiari a carico.
 - Spese per l'acquisto di autoveicoli adattati: fattura della concessionaria e certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap.
 - Interessi passivi per mutui ipotecari: contratto di mutuo, contratto di acquisto del fabbricato, ricevuta della banca relativa alle rate pagate nel 2011, fattura del notaio relativa all'atto di mutuo.
 - Premi di assicurazioni vita e infortuni: ricevuta del pagamento del premio versato, contratto di assicurazione.
 - Spesa per pratica sportiva ragazzi (palestra, piscina, ecc.): fattura, ricevuta o quietanza pagamento.
 - Spese scolastiche: ricevuta di versamento per l'iscrizione a Università e scuole superiori, pubbliche e private.
 - Spese per la frequenza di asili nido: ricevuta di versamento della retta di frequenza all'asilo nido.
 - Canone di locazione degli studenti universitari fuori sede: contratto di affitto e ricevuta dell'avvenuto pagamento.
 - Spese funebri: fatture
 - Compenso intermediari immobiliari: fattura attestante la spesa.
 - Erogazioni liberali a favore di ONLUS, di istituzioni religiose, di associazioni sportive: ricevuta del versamento
 - Spese veterinarie: fattura
 - S.S.N. pagato sull'RCA: quietanza relativa al premio pagato nel 2011
 - Assegno periodico corrisposto al coniuge separato: sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale coniuge separato,
 - bonifici o ricevute rilasciate dal soggetto che percepisce la somma. Non è deducibile la quota versata a favore dei figli.
 - Spese per interventi di recupero edilizio:.
 - Sostituzione frigoriferi: fattura per l'acquisto e documentazione attestante i costi per lo smaltimento del vecchio apparecchio.
 - Spese risparmio energetico (55%):
 - Spese ristrutturazioni (36%)
 - Spese per l'assistenza ai portatori di handicap: fattura della spesa e certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap.
 - Certificati medici per qualsiasi uso: fattura rilasciata dal medico.
 - Versamenti a fondi pensione: ricevuta del pagamento



L'AVVOCATO RISPONDE

Questa rubrica è dedicata ai quesiti più interessanti e rappresentativi che gli iscritti hanno posto all'Ufficio Legale della Segreteria Nazionale.

Ogni iscritto può portare il proprio contributo, facendo pervenire alla Segreteria Nazionale un quesito relativo ad una situazione di criticità occorsa in ambito lavorativo. A tale scopo può essere utilizzato anche il sito del Sindacato.

Quesito: Visite fiscali , occhio all'ora.

Richiesta entro le 9 per il controllo in giornata. L'Inps fornisce ulteriori chiarimenti sul sistema di prenotazione online.

La visita fiscale all'Inps si può richiedere 24 ore su 24, ma l'effettuazione nello stesso giorno (della richiesta) è garantita soltanto per le istanze inviate entro le ore 12. In particolare, i datori di lavoro, pubblici e privati, possono inviare in ogni momento della giornata la richiesta di controllo malattia dei dipendenti tramite il canale telematico (unico canale adoperabile); tuttavia lo smistamento delle richieste ai medici incaricati avviene: per i controlli nella fascia antimeridiana con riferimento alle richieste pervenute entro le ore 9; per quelli pomeridiani con riferimento alle richieste arrivate entro le ore 12.

La visita fiscale. I chiarimenti riguardano l'effettuazione delle visite fiscali da parte dell'Inps su richiesta dei datori di lavoro sia pubblici che privati, perché l'Inps ha la titolarità all'effettuazione dei controlli medico-legali ai lavoratori assenti per malattia anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all'istituto (settore pubblico).

Tuttavia, per i datori di lavoro privati l'Inps è l'unico istituto di riferimento, per quelli pubblici resta ferma la possibilità alternativa di rivolgersi alle Asl territorialmente competenti, in base alle modalità previste dalle stesse strutture.

Fasce di reperibilità. Con riferimento al settore pubblico, la circolare puntualizza che il servizio fornito dall'Inps non copre a oggi l'intero orario di reperibilità previsto per tali lavoratori (si veda tabella), essendo possibile effettuare le visite di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato. Pertanto, con il nuovo sistema di richiesta online il datore di lavoro può inoltrare le richieste in qualsiasi momento, nell'arco delle 24 ore; tuttavia, vengono elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9 per la fascia antimeridiana ed entro ore 12 per quella pomeridiana.

Indirizzo reperibilità. Per consentire il controllo domiciliare, spiega ancora la circolare, è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione, l'inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all'indirizzo per la reperibilità.

Anche per tale aspetto, infatti, nulla è innovato rispetto al passato e, pertanto, la responsabilità sulla correttezza delle informazioni ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l'onere di controllare i dati al momento dell'inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso (il lavoratore rischia di perdere l'indennità per malattia).

(a cura dell'Ufficio Legale ADASSanità)

Consulenza e assistenza legale: Materie inerenti il rapporto di lavoro del Pubblico Impiego, Socio Sanitario Assistenziale Educativo, Igiene Ambientale, Sanità Privata.

(per eventuale consulenza legale, preventivi, informazioni e necessità degli iscritti potete contattare il nostro Ufficio Legale:

Avv. Serena Saponaro - Via Quarta, 6 - 73010 Veglie (LE)

tel/fax 0832/970007 - Cell. 329/4566029)

riservata agli iscritti ed a chiunque intenda iscriversi



Sentenze lavoro

In questa sezione troviamo prevalentemente le sentenze che riguardano il processo del lavoro. Ogni sentenza è accompagnata da una nota di commento che evidenzia i principali aspetti tecnico-giuridici delle singole fattispecie; per ogni provvedimento vengono richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità, nonché gli eventuali progetti o disegni di legge sulla materia.

Concorso pubblico: le cancellature a penna nell'elaborato non sono segni di riconoscimento.

In materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l'anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione.

Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4119; Sez. V, 16-02-2010, n. 877; Sez. VI, 08.02.2006 n. 5220; Sez. V, 29.09.1999, n. 1208).

Ritiene il Collegio che l'apposizione di cancellature (peraltro non isolate, ma in un certo numero) a penna nell'elaborato è fatto riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l'autore. Per questo, essa non è configurabile come segno di riconoscimento

Congedi retribuiti e non Adesso si cumula tutto.

Il congedi retribuiti biennali per assistere i portatori di handicap si cumulano con quelli non retribuiti. E la somma di tutti i periodi di premesso così fruiti non può eccedere i 24 mesi per singolo lavoratore. Il disabile però ha comunque diritto a giovare di due anni di assistenza con esonero dal servizio del lavoratore interessato. Pertanto, se l'assistente esaurisce il biennio, cumulando le differenti tipologie di permesso, la restante parte del biennio può essere fruito da un altro lavoratore.

Lo prevede la [circolare 28.02.2012 n. 28](#) emanata dall'Inps. Il provvedimento è vincolante solo per i lavoratori delle varie sedi dell'ente previdenziale, ma proviene comunque da una fonte autorevole. E quindi può essere utile anche alle scuole, in sede di applicazione della normativa sui congedi. Che ha subito recenti modifiche da parte del legislatore, con le quali sono state recepite anche alcune sentenza additive della Corte costituzionale. Dunque, il biennio di congedo si applica una volta sola nell'ambito della vita lavorativa.

Conseguentemente i congedi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 si sommano a quelli dell'art. 4 della legge 53/2000 ai fini del biennio. Pertanto, se un lavoratore esaurisce il biennio, per esempio, se utilizza 6 mesi del congedo non retribuito e 18 mesi del congedo retribuito, non ha diritto a fruire di altri periodi di assenza. Fermo restando che si fa riferimento solo ai periodi previsti dall'art. 4 della legge 53/2000 e a quelli dell'art. 42 del decreto legislativo 151/2001. La preclusione, infatti, non vale per altre tipologie di assenze tipiche previste dalla legge o dal contratto. Come per esempio i permessi previsti dall'art. 33 dalla legge 104/1992.

Tornando all'esempio di prima, dunque, al disabile rimangono 6 mesi di congedo retribuito da far sfruttare al proprio assistente. E dunque, se l'assistente esaurisce il congedo di sua spettanza, la parte residua può essere fruita dal soggetto che lo sostituisce. Tale soggetto va individuato secondo una scala di priorità tassativa che risulta così costituita: coniuge, genitore, figlio, fratello (o sorella). Lo scorrimento della scala di priorità va effettuato secondo il criterio della supplenza



Federazione Sindacati Indipendenti
AREA DI COORDINAMENTO REGIONALE

ORGANIZZA

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Gestire il rischio biologico

SABATO 26 MAGGIO 2012

Aula Magna P.O. SAN LUCA Vallo della Lucania (Sa)



Evento n. 15372 - 12000607

PROGRAMMA

Ore 8.00 - 8.30 **Iscrizione**

Ore 8.30 - 9.30

Le norme per la prevenzione e sicurezza negli ambienti

- d.lgs. 81/08 e del titolo x "esposizione ad agenti biologici"
- Analisi e valutazione del rischio
- Esposizione ad agenti biologico
- Presentazione di casi storici tecniche di prevenzione/controllo
- Protocolli sanitari
- I protocolli, le procedure e le istruzioni operative interne di prevenzione del rischio biologico
- Procedura di decontaminazione strumentario chirurgico
- Procedura di sterilizzazione del materiale

- procedura di pulizia, sanificazione (ambienti, strumenti, apparecchiature)
- smaltimento materiale infetto

Ore 13.30 - 14.00

Test finale con valutazione

Segreteria Scientifica
dr.ssa Grasso Concetta – Sociologa

Docenti
dr. Carmine Galasso – ing. Emiliana Lauro

Previsti 7 crediti ECM

PER ISCRIZIONI

Segreteria Organizzativa:
Esposito Maria Teresa 3334614880
Ronca Roberto 339 8366787
dr.ssa Grasso Concetta 3398788292

PATROCINIO



Dott. Giffoni

Laboratorio di Analisi Cliniche
"Dott. Giffoni"

POLICASTRO BUSSENTINO

Agenzia **AS** Stefano®
Professionisti che amano il Cliente.



**ADERISCI ALLA:
FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI**

ADASSanità

Sindacato Autonomo Sanità

Per ulteriori chiarimenti o informazioni

contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra

Azienda Sanitaria Locale –Salerno o la :

SEGRETERIA REGIONALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Esposito Maria Teresa (F.C. Ex SA/3)

Moscatiello Loredana (P.O.Vallo)

Castaldo Carmen (P.O. Sapri)

Maiese Lucia (D.S. Capaccio)

Minghetti Massimo (D.S. Agropoli)

Buonadonna Andrea (P.O. Roccadaspide)

Romanelli Raffaele (P.O. Vallo)

Erbetti Antonio (P.O. Scafati)

Ronca Roberto (F.C. Ex SA/3)

